

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

65.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MARZO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.	PAG.
Missioni:		
PRESIDENTE	615	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		
PERNICE ed altri; LA LOGGIA ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i>) (3302-3303-B)	616	
PRESIDENTE	616, 617, 619, 620, 625	
CIUFFINI FABIO MARIA	619, 620	
CUSUMANO VITO, <i>Relatore</i>	616, 620	
GIGLIA LUIGI	618, 619, 625	
		MALVESTIO PIERGIOVANNI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> 620, 625
		PERNICE GIUSEPPE 617, 625
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 625
<hr/>		
La seduta comincia alle 8,30.		
GIANFRANCO ROCELLI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.		
(<i>È approvato</i>).		
Missioni.		
PRESIDENTE. Comunico che sono in missione per incarico del loro ufficio i deputati Fontana Giovanni e Padula Pietro.		

Discussione della proposta di legge Pernice ed altri; La Loggia ed altri: Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici (Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (3302-3303-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati: Pernice, Rossino, Ciuffini, La Torre, Spataro, Bottari, Boggio, Rindone, Barcellona, Giudice e Rizzo; La Loggia, Cusumano, Gunnella e Vizzini: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici », già approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta del 29 luglio 1982, e modificata dal Senato nella seduta del 2 febbraio 1983.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del regolamento, l'esame verterà soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera.

Il relatore, onorevole Cusumano, ha quindi facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Secondo quanto testé detto dal Presidente, mi limiterò a illustrare le modifiche che il Senato ha introdotto al testo già da noi

approvato, soprattutto in considerazione dell'ampio dibattito che a suo tempo abbiamo svolto su questo testo.

Dico subito che, all'articolo 2, il Senato riapre i termini per la presentazione delle domande di contributo, e lo fa perché nell'articolo da noi approvato avevamo previsto una riapertura di termini sino all'ottobre del 1982, ma il tempo intercorso tra la prima e la seconda lettura ha fatto scadere tale termine. Lo stesso vale per quanto riguarda l'articolo 3 del nuovo testo del Senato, dove c'è una proroga dei termini fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Una particolare attenzione vorrei che i colleghi facessero all'articolo 8, che è stato soppresso dal Senato. La nostra Commissione, con tale articolo, aveva eliminato l'ultimo comma dell'articolo 12 della legge n. 536 del 1981, perché in tale articolo c'era una *contradictio in terminis* rispetto al contenuto della normativa: cioè, il terzo comma dell'articolo 12 della citata legge n. 536 prevedeva l'esonero dai contributi previdenziali ed assistenziali, dal giugno 1981 al 31 dicembre dello stesso anno, da versarsi da parte dei lavoratori autonomi. Avevamo soppresso l'ultimo comma dell'articolo perché in esso, per un mancato coordinamento tra il testo del decreto-legge e della legge di conversione, si prevedeva una rateizzazione dei contributi, di fatto impossibile dato che precedentemente si era previsto l'esonero dai contributi stessi.

Non so con quale interpretazione il Senato abbia soppresso questo articolo 8; forse perché, con l'approvazione dell'articolo 8, si sarebbe determinata una diminuzione di entrata per l'INPS, e per evitare che questo testo venga di nuovo trasmesso al Senato, con conseguente perdita di tempo, è stato presentato un ordine del giorno dai colleghi Giglia, Pernice e dal sottoscritto, con il quale si impegna il Governo ad emanare disposizioni perché gli enti previdenziali interessati applichino le norme di cui all'articolo 12 tenendo conto della esenzione e non della rateizzazione.

L'articolo 12 è stato modificato in relazione sempre alla riapertura dei termini. Ho fatto lo stesso discorso per gli articoli 2 e 3.

Negli articoli dal 15 al 25 sono contenute norme interpretative di alcune disposizioni che durante l'applicazione hanno avuto valutazioni distorcenti rispetto al dettato della normativa stessa. Difatti l'articolo 15 estende la demolizione dei fabbricati danneggiati dal terremoto, a salvaguardia della pubblica incolumità, anche a quelle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

L'articolo 16 tutela gli interessi degli acquirenti di immobili sinistrati.

L'articolo 17 estende il compenso ai comuni concessionari per spese generali per la progettazione, la direzione, il collaudo e l'assistenza ai lavori a quei progetti che non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della legge n. 64 del 1981.

L'articolo 18 corregge una interpretazione erronea in ordine all'esame delle domande di contributo per la ricostruzione o riparazione degli abitati, perché è accaduto che all'inizio queste domande venivano trasferite all'ispettorato agrario, convinti gli interessati che facessero parte del catasto rurale, mentre poi tale ispettorato accertava che si trattava del catasto urbano, per cui si perdeva del tempo e questi rischiavano di rimanere fuori dall'ammissione ai contributi.

L'articolo 19 riconosce il diritto all'alloggio a coloro che provengono da nuclei familiari di terremotati.

Gli articoli 20 e 21 contengono due norme prettamente interpretative.

L'articolo 22 sostituisce le risultanze catastali con la dichiarazione di due cittadini, così come è avvenuto per la normativa sulla Campania e la Basilicata.

L'articolo 23 prevede misure in favore degli emigrati in possesso di immobili sinistrati.

L'articolo 24 riguarda la disciplina per i programmi di trasferimento dei comuni, che conferma la competenza dell'ispettorato generale delle zone terremotate per

quanto riguarda le varianti ai progetti di risanamento.

L'articolo 25 estende i contributi anche alle attrezzature delle società.

L'articolo 26 si riferisce alla pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Onorevoli colleghi, vi invito ad approvare la proposta di legge nel testo del Senato, prestando attenzione all'ordine del giorno relativo all'interpretazione esatta dell'articolo 12 della legge n. 536, del 1981.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE PERNICE. Nel momento in cui la Commissione si accinge ad approvare in via definitiva la proposta di legge nel testo del Senato, il gruppo comunista intende fare due brevi osservazioni. Primo: rivolgo una critica al Governo per la mancata applicazione di un ordine del giorno, che nella seduta del 29 luglio 1982 venne accettato dal Governo come raccomandazione, firmato dagli onorevoli Giglia, Reina, Bocchi e dal sottoscritto, con il quale si impegnava il Governo ad acquisire e mettere a disposizione della Commissione una dettagliata relazione sullo stato della ricostruzione nei comuni danneggiati dal terremoto del giugno 1981. Il problema esiste, perché questa mattina approviamo un'ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande senza conoscere con precisione lo stato della ricostruzione. Sono stati dati giudizi molto positivi da parte delle amministrazioni locali sulla validità della legge n. 536 del 1981 e sulle somme stanziare dal Parlamento per la ricostruzione e riparazione in tempi brevi delle case danneggiate dal terremoto, ma vi sono anche notevoli proteste delle popolazioni per i tempi con cui vengono utilizzate le somme messe a disposizione. Con quell'ordine del giorno il Parlamento impegnava il Governo a richiedere ai consigli comunali dei comuni interessati dettagliate relazioni sull'iter della ricostruzione. Esistono anche problemi di applicazione di articoli della legge n. 536 del 1981 circa il rispetto dei

tempi nell'esame delle domande. Ci saremmo avvalsi di tutte queste questioni per dare un giudizio sulla validità di tale legge e complessivamente anche sulle somme stanziare. Purtroppo quell'ordine del giorno non è stato ancora attuato dal Governo: nel momento in cui ci accingiamo ad approvare la proposta di legge, lo ripresentiamo, perché riteniamo che le Commissioni parlamentari abbiano il dovere di verificare lo stato di attuazione delle leggi soprattutto quando, come in questo caso, ai comuni sono stati decentrati tutti i poteri per quanto riguarda la ricostruzione.

Secondo: come ha già fatto il relatore, muovo un appunto al testo trasmessoci dal Senato. Vi è, infatti, una incongruenza che non riusciamo a spiegarci: vogliamo sperare che il Governo questa mattina, con l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato da tutti i gruppi, dia una interpretazione univoca dell'articolo 12 della legge n. 536 del 1981 che, per un mero errore in sede di coordinamento, prevede all'ultimo comma una rateizzazione dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti da una serie di categorie di lavoratori che, però, nel comma precedente vengono esonerate dal pagamento per il periodo che va dal 7 giugno al 31 dicembre 1981. Questa incongruenza sarebbe stata sanata se al Senato fosse passato il testo approvato dalla Camera. Poiché ci troviamo nell'impossibilità di trasmettere di nuovo il provvedimento al Senato, ritengo che il Governo debba dare una interpretazione chiara, precisa agli enti previdenziali perché venga rispettato il volere del legislatore, esonerando dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali le categorie di lavoratori indicate nel terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 536 del 1981.

Queste osservazioni si sommano al giudizio complessivo che il gruppo comunista dà di questo provvedimento. Voteremo, infatti, a favore di esso, ma riteniamo giusto dire con chiarezza che l'ulteriore proroga dei termini prevista per la presentazione delle domande da parte degli interessati relativamente ai contributi concer-

nenti la ricostruzione e la riparazione delle case danneggiate dal terremoto deve essere l'ultima che il Parlamento approva. Già in una precedente occasione, occorre ricordarlo, la proroga era stata concessa con decreto-legge.

È bene sottolineare che ogni ritardo mette in moto meccanismi di dispersione dei fondi stanziati, che si traducono in mancata ricostruzione. Abbiamo insistito molto sulla necessità che i tempi di utilizzazione delle somme disponibili siano brevi, ma ancora oggi purtroppo i fondi giacciono presso le tesorerie provinciali e le domande presentate non risultano approvate nei termini previsti dall'articolo 4 della legge n. 536, con la logica conseguenza che gli effetti dell'inflazione si fanno sentire.

Il nostro voto favorevole si accompagna, pertanto, al preciso monito di accelerare la ricostruzione, affinché non si metta in moto un meccanismo di ritardi del tipo di quello che ha pesantemente penalizzato il Belice, rispetto ai cui problemi il Senato ha introdotto proprio in questo provvedimento ulteriori norme.

LUIGI GIGLIA. Signor Presidente, non si può evitare di sottolineare come il testo in discussione ci sia pervenuto dal Senato con modifiche che di fatto configurano l'aggiunta di un secondo testo al provvedimento legislativo originario. Si tratta di norme che sostanzialmente si riferiscono in gran parte ad interpretazioni relative alle leggi approvate per la ricostruzione del Belice e che recepiscono una serie di suggerimenti provenienti dai soggetti localmente interessati al fine di superare situazioni di difficoltà burocratica.

Desidero rilevare come quanto è avvenuto in questa occasione non possa e non debba costituire un precedente rispetto alla normale prassi legislativa. Nello stesso provvedimento, infatti, sono state riunite disposizioni eterogenee, riguardanti gli ultimi episodi calamitosi di Mazara del Vallo e Petrosino, ma anche situazioni pregresse. Daremo, pertanto, il nostro voto favorevole non potendo ignorare che questo provvedimento era stato trasmesso da

un anno dalla Camera al Senato e non dimenticando le discussioni avute proprio in questa aula con i rappresentanti di Petrosino e di Mazara del Vallo.

Un altro aspetto che desidero affrontare è relativo all'articolo 15 del testo in discussione, che recita:

« Per le espropriazioni eseguite o da eseguirsi a cura dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal sisma del gennaio 1968, l'indennità di esproprio delle aree è determinata in ogni caso nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico e con le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241. Per coloro che non avessero ancora ricevuto la liquidazione definitiva dell'indennizzo loro spettante esso dovrà essere rivalutato secondo l'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati maturato alla data del provvedimento di liquidazione ».

Appare chiaro come questo articolo, mentre non pone problemi di applicazione delle norme nei confronti di coloro che hanno provvedimenti pendenti, rischi di innescare un meccanismo negativo per le differenze che potrebbero determinarsi tra coloro che siano rimasti in una posizione di contenzioso nei confronti dello Stato e coloro che si siano rassegnati ad accettare un indennizzo molto inferiore alle spese da sostenere. Sembra, infatti, che in alcuni casi siano stati concessi indennizzi di sole 100 lire per metro quadrato. Ho voluto sottolineare questa situazione augurandomi che i competenti uffici esaminino le opportune misure per evitare il verificarsi di condizioni di difformità.

Per quanto riguarda i rapporti con l'altro ramo del Parlamento, desidero ancora dire che ritengo si debba far intendere al Senato come situazioni del tipo di quella verificatasi possano determinare gravi difficoltà anche in rapporto all'interconnessione normativa e finanziaria esistente con le legislazioni vigenti.

FABIO MARIA CIUFFINI. L'onorevole Giglia ha detto molte cose che mi propono di esporre e che, quindi, non ripeterò, stante anche il ristretto tempo a nostra disposizione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. Dico, anzi, che sarei al limite favorevole ad una breve pausa di sospensione, al fine di approfondire ulteriormente le modifiche del testo pervenuteci dal Senato.

Destano in me preoccupazioni le disposizioni dell'articolo 15, per la valenza di carattere generale che rischiano di assumere. Si verifica, infatti, la circostanza che un provvedimento nato per interventi nel territorio trapanese diventi anche un provvedimento coda per il Belice. Ciò lascia perplessi anche in rapporto al fatto che in questo momento il delicato problema della valutazione delle indennità di esproprio non riesce a trovare soluzione legislativa, perché il provvedimento presentato in materia dal ministro non è condiviso dalla nostra Commissione. La materia è estremamente complessa e delicata e, non per colpa nostra, ma per dissensi all'interno della maggioranza, non procede. Ora, qui viene una risposta, sia pure limitata. Comunque, faccio osservare che addirittura, nell'articolo 14 del testo del Senato si fa riferimento ad una legge del 1865 ...

PRESIDENTE. Questo articolo l'abbiamo approvato già noi così. Io ho dato la parola al relatore per riferire soltanto sulle modifiche introdotte dal Senato, il quale per altro ha anche introdotto una serie di articoli. Mi pare comunque che vi sia l'opportunità politica di lasciare il testo pervenutoci così come è, anche se nulla vieterebbe di apportare delle modifiche.

FABIO MARIA CIUFFINI. Quello che deve essere chiaro — e quindi servirebbe una affermazione in questo senso del relatore e della Presidenza, se già non c'è stata l'altra volta — è che queste norme valgono esclusivamente per le zone cui fanno riferimento.

LUIGI GIGLIA. È evidente che è così, lo era anche prima.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Certo, questo è esatto.

PRESIDENTE. È evidente, già l'articolo parla delle zone colpite dal sisma « del gennaio 1968 ».

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Questa disposizione si riferisce ai comuni colpiti dal sisma, e prima dell'entrata in vigore della legge n. 865.

FABIO MARIA CIUFFINI. Poiché questa legge si applica a livello nazionale, credo che vada qui fatta un'affermazione molto chiara e precisa, che non crei equivoci per chi dovrà poi interpretare le disposizioni, e cioè che questi riferimenti normativi sono validi soltanto in quei determinati casi, in quella specifica situazione, in riferimento a situazioni preesistenti rispetto all'entrata in vigore della legge n. 865.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VITO CUSUMANO, *Relatore*. Concordo su quanto detto dall'onorevole Ciuffini, raccogliendo la sua richiesta di precisazione. In effetti, ribadisco la mia convinzione, cioè che l'articolo 15 già da noi approvato — ora articolo 14 del testo del Senato — fa esplicito riferimento a situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della legge n. 865.

Nel ringraziare i colleghi intervenuti, prendo atto della volontà della Commissione di approvare rapidamente il progetto di legge pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto riguarda il complesso del provvedimento, il Governo concorda sull'esigenza di approvarlo rapidamente, e fa riferimento, per motivi di brevità, a quanto asserito dal relatore ed affermato dall'onorevole Giglia, per quanto concerne il particolare *iter* di esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, che

ha introdotto una parte aggiuntiva nel testo. Sia l'onorevole Pernice sia altri intervenuti hanno poi fatto riferimento a questioni specifiche, concernenti l'ordine del giorno presentato il 29 luglio dell'anno scorso, relativo alla necessità di predisporre uno stato della ricostruzione; in proposito, mi permetto già da ora di accogliere il nuovo ordine del giorno che sull'argomento è stato preannunciato, a firma Giglia ed altri; chiederei però che le parole « impegna il Governo » vengano sostituite con le altre: « invita il Governo ».

Per quanto concerne il problema posto dal relatore e dall'onorevole Pernice, riguardante la contraddizione normativa fra i due commi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, il Governo preannuncia la sua adesione all'ordine del giorno che in materia è stato preannunciato, e che ha per primo firmatario l'onorevole Pernice; con esso si cercherà di risolvere questa situazione di incongruenza che si è verificata, a seguito della soppressione dell'articolo 8 del testo già approvato dalla Camera.

In conclusione, il Governo è favorevole al testo della proposta di legge così come ci è pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Avverto che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole sul testo unificato delle proposte di legge.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Il primo articolo non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

All'articolo 2-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Entro gli stessi termini di cui al primo comma, sono consentite donazioni

fra parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

La domanda di contributo di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 2-bis deve essere presentata al comune dal proprietario entro il 31 ottobre 1982; in caso di inerzia di questi, la domanda può essere presentata entro ulteriori sessanta giorni dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato

fino a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di inerzia del proprietario la domanda può essere presentata, entro il termine ulteriore di sessanta giorni, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(È approvato).

I successivi quattro articoli non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è soppresso.

Il Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno chiede il ripristino dell'articolo, la modifica apportata dal Senato si intende approvata.

I successivi quattro articoli non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

I comuni di cui agli articoli 2 e 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, i quali entro il 31 luglio 1983 provvedono, secondo le modalità stabilite dall'INPS, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai periodi precedenti il 1° luglio 1982, ed in riferimento a tutte le gestioni amministrative dallo stesso Istituto, ivi compresi i contributi sociali di malattia, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e da ogni altra somma o onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi.

Gli uffici competenti per territorio sono autorizzati a liquidare e riscuotere, ratealmente, con dilazioni non superiori a dodici mesi e senza applicazione di soprattasse e penalità, l'IRPEF e l'IVA dovute dai comuni predetti che provvedano a regolarizzare le rispettive posizioni entro il 31 dicembre 1982.

Le procedure di cui sopra trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

I comuni di cui agli articoli 2 e 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, i quali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono, secondo le modalità stabilite dall'INPS, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai periodi precedenti il 1° luglio 1982, ed in riferimento a tutte le gestioni amministrative dallo stesso Istituto, ivi compresi i contributi sociali di malattia, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e da ogni altra somma o onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi.

Gli uffici competenti per territorio sono autorizzati a liquidare e riscuotere, ratealmente, con dilazioni non superiori a dodici mesi e senza applicazione di soprattasse e penalità, l'IRPEF e l'IVA dovute dai comuni predetti che provvedano a regolarizzare le rispettive posizioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le procedure di cui sopra trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 13 - ora articolo 12 - nel testo del Senato.

(È approvato).

I successivi due articoli non sono stati modificati.

Il Senato ha introdotto undici nuovi articoli. Poiché ad essi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 15.

Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità debbono essere eseguiti, a cura dell'Ispettorato generale delle zone terremotate, anche sulle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

(È approvato).

ART. 16.

Agli effetti dell'articolo 13 della legge 7 marzo 1981, n. 64, all'acquirente dell'immobile sinistrato è concesso il contributo spettante all'alienante.

(È approvato).

ART. 17.

Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purché i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MARZO 1983

ART. 18.

Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.

(È approvato).

ART. 19.

Agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che provengono da nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.

(È approvato).

ART. 20.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modifiche ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.

(È approvato).

ART. 21.

All'articolo 17-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settem-

bre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Sono da considerarsi urbane le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano ».

(È approvato).

ART. 22.

La dichiarazione giurata, di cui all'articolo 17-ter del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo prevale sulle risultanze catastali.

(È approvato).

ART. 23.

Sono da considerare titolari del beneficio di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, coloro che occupano in buona fede gli immobili sinistrati ancorché non residenti.

(È approvato).

ART. 24.

Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858.

La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, può essere affidata in concessione dall'Ispettorato generale delle zone terremotate ai comuni.

(È approvato).

ART. 25.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, i contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, competono anche al proprietario che non sia persona fisica.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'ultimo articolo nel seguente testo:

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 26 nel testo del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Pernice, Cusumano, Giglia, Rocelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

nell'approvare definitivamente, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge nn. 3302-3303, recante modifiche ed integrazioni alle norme di legge riguardanti interventi in favore di al-

cune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici nel giugno 1981;

considerato che le sedi provinciali di Trapani di alcuni enti di previdenza ed assistenza non hanno dato attuazione al disposto del terzo comma dell'articolo 12 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, così come convertito dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, che prevede « l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981, ed il 31 dicembre 1981 » e che in dispregio della legge, in questi giorni stanno provvedendo al recupero delle somme, maggiorate degli interessi di mora;

impegna il Governo

ad adottare tutte quelle misure necessarie perché gli enti previdenziali applichino il dettato del terzo comma dell'articolo 12 della legge n. 536 del 1981 con il quale si esonerano gli interessati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal 7 giugno al 31 dicembre 1981.

0/3302-3303-B/9/1

Gli onorevoli Giglia, Pernice, Cusumano hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici della Camera,

nell'approvare definitivamente, in sede legislativa, il testo unificato delle proposte di legge nn. 3302-3303, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 536, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici;

richiamato l'analogo ordine del giorno accolto dal Governo come raccomandazione nella seduta di questa Commissione del 29 luglio 1982, che non ha trovato seguito;

ribadita la necessità e l'urgenza di conoscere con precisione lo stato della ricostruzione, l'utilizzo delle somme stanziaste, e lo stato di attuazione nei Comuni danneggiati dal sisma delle leggi emanate;

ritenuto necessario acquisire dettagliate relazioni approvate dai Consigli comunali dei Comuni interessati, sullo stato della ricostruzione e sulla puntuale applicazione delle norme di legge e sulla utilizzazione delle somme stanziaste;

impegna il Governo

ad acquisire tali relazioni, che dovranno essere approntate entro il 31 maggio 1983 dai Consigli comunali dei Comuni interessati, e a trasmetterle alle Commissioni permanenti lavori pubblici del Parlamento.

0/3302-3303-B/9/2

PIERGIOVANNI MALVESTIO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Come già preannunciato, accetto l'ordine del giorno Pernice ed altri, ed accolgo come raccomandazione l'ordine del giorno di cui è primo firmatario l'onorevole Giglia, purché i presentatori modifichino l'impegno, trasformandolo in invito.

LUIGI GIGLIA. Accetto la modifica proposta dal Governo e non insisto per la votazione degli ordini del giorno di cui sono firmatario.

GIUSEPPE PERNICE. Mi associo a quanto testé detto dall'onorevole Giglia.

PRESIDENTE. Il testo unificato delle proposte di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge: Pernice ed altri, La Loggia ed altri: « Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22° dicembre 1981, n. 799, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici » (*Approvata, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato*). (3302-3303-B).

Presenti e votanti . . .	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alborghetti, Amarante, Arnaud, Astone, Bonetti Mattinzoli, Borri, Botta, Carenini, Castoldi, Ciuffini, Corradi, Cusumano, Ebner, Ermelli Cupelli, Fornasari, Giglia, Matrone, Padula, Palmmini, Rocelli, Rossino, Sobrero, Susi, Tozzetti.

La seduta termina alle 9.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
